



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 15 novembre 2022

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 2940 del 15/11/2022
Rif. - Ordini Regionali dei Geologi

OGGETTO: Esoneri APC – Triennio formativo 2020 - 2022

Gentilissimi,

in considerazione delle richieste pervenute in vista della scadenza del triennio formativo 2020 – 2022 e dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato tale periodo, si forniscono le seguenti precisazioni in relazione a tale argomento, precisando che le ipotesi di esonero parziale sotto elencate sono tra loro diverse e possono cumularsi qualora ne ricorrano le circostanze di fatto ivi indicate.

L'esonero per anzianità di iscrizione previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento APC è concesso dal Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza su domanda presentata dall'interessato nell'ipotesi di iscritto che abbia conseguito un'anzianità di iscrizione superiore a 30 anni. Secondo la Circolare n. 421/2018, al fine di definire il periodo formativo a cui applicare l'ipotesi di esonero per anzianità di iscrizione, il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dalla citata disposizione è esonerato, entro i limiti minimo e massimo ivi indicati, per il triennio in cui si verifica l'evento ed indipendentemente dall'anno di tale triennio (il primo, il secondo o il terzo) in cui abbia maturato l'anzianità di iscrizione di 30 anni. Il conteggio del numero di CFP oggetto di esonero va computato alla fine del triennio formativo, tenendo conto dell'anzianità massima di iscrizione maturata in quest'ultimo (fermo restando il limite di 40 CFP).

L'esonero previsto dall'art. 2 comma 3 lettera c) del Regolamento APC si riferisce ai casi di infortunio e/o grave malattia. Pertanto, esso è concesso dal Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza, nel rispetto degli atti di indirizzo eventualmente emanati dal CNG, solo ove l'iscritto presenti la domanda di esonero, mediante allegazione di documentazione medica, con riferimento ad uno di tali eventi, cioè, ad esempio, per avere contratto il Covid-19 ed essere stato in malattia a causa di tale evento.

Per l'esonero derivante dal mancato esercizio di attività professionale, previsto dall'art. 2 comma 3 lettera d) del Regolamento APC e dalla Circolare n. 421/2018, il periodo di esonero deve essere calcolato con riferimento alla durata (data di inizio e fine) degli incarichi e non alla data di emissione delle fatture. Si precisa che l'iscritto che dichiari di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegni a non svolgere tale attività per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi ne deve fare richiesta in via preventiva e non a posteriori.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lettera e) del regolamento APC, l'esonero previsto per l'esercizio della professione in via esclusiva all'estero, può essere concesso solo ove l'iscritto eserciti quest'ultima senza avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale nello Stato straniero per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi e presenti domanda per l'esonero in via preventiva.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lettera f) del APC, gli Ordini Regionali concedono, su domanda dell'iscritto interessato, l'esonero parziale per impedimenti o cause di forza maggiore


oggettivamente accertabili. Come indicato nella Circolare n. 421/2018, per ognuna delle casistiche, l'esonero parziale può essere concesso per n. 2 crediti al mese e per un massimo di n. 17 crediti all'anno e, in virtù della Circolare n. 472/2021, gli Ordini Regionali possono ridurre, in modo proporzionale ed entro tali limiti, i crediti professionali da conseguire nel triennio formativo 2020 - 2022 per la durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del Regolamento APC e dalla Circolare 421/2018, **per i neoiscritti all'Albo Unico Nazionale è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali, nel primo triennio formativo.** In caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, tali CFP potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo. Per i neoiscritti non è, però, previsto alcun esonero dall'acquisizione di tali CFP obbligatori per impedimenti o cause di forza maggiore derivanti dall'emergenza da Covid-19 sulla base della Circolare n. 472/2021.

Si ricorda che le Circolari n. 450/2020 e n. 453/2020 sono annullate e sostituite dalla Circolare 472 del 2021.

Cordiali saluti.

La Coordinatrice della Commissione APC
Valentina Casolini



Il Presidente
Arcangelo Francesco Violo

